N.RG 28554/19

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competenze) civile

In composizione monocratica , nella persona del giudice onorario dott.ssa Patrizia Costa , visti gli artt.702 bis e 702 ter c.p.c. , sul ricorso ex art. 5 comma 6 D.Lgs 286/1998 (T.U. Immigrazione) , e successive modifiche attuative Direttive 2009/50/CE e 2009/52/CE, in particolare ex art.20 D.Lgs. 150/2011 (semplificazione dei riti civili), ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28554 RG dell'anno 2019 vertente

TRA

Il sig. [redacted] , nato in Ghana (EE) il [redacted], rappresentato e difeso, in virtu' di procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Antonella Consolo presso il cui studio in Roma , Viale Mazoni,81 ha eletto domicilio ;

- **ricorrente-**

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI COMO, in persona del Ministro pro –tempore e del Questore pro-tempore , elettivamente

Firmato Da: COSTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22134b86ea01d943d8565951bceaadd0

domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, in Milano, Via Freguglia, 1, con il Procuratore dello Stato Avv. C.Zappia

- **resistente** -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

con ricorso ex art. 5 comma 6 D.Lgs 286/1998 (T.U. Immigrazione) e 702 bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente impugnava il provvedimento di diniego DIV.P.A.S.I.C.A.T.[redacted] del Questore di Como in ordine all'istanza di permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata dall'opponente in data 17.04.2019 (cfr. doc.1 parte ricorrente) , chiedendo l'accertamento in sede giudiziaria della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 comma VI. T.U. Immig, con ogni provvedimento consequenziale .

Rappresentava al riguardo , comprovando gli assunti con idonea documentazione che il ricorrente è domiciliato stabilmente in provincia di Como , dove frequenta attivamente una comunità religiosa e svolge attività lavorativa (cfr. All.3). Assumeva di aver proposto in Italia domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione Territoriale e che il ricorso ex art. 35 D.lgs 28.01.2008 n.25 e ss avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano veniva rigettato in quanto dichiarato inammissibile per tardività.

Sosteneva di essere fuggito dal Ghana , perché si trovava da solo , senza un famiglia alle spalle con l'unica prospettiva di vivere in estrema povertà, in maniera davvero misera.

Si costituiva parte resistente , chiedendo il rigetto dell'opposizione , in quanto inammissibile e, comunque, perché infondata in fatto e legge.

Nel corso dell'interrogatorio libero , l'opponente dichiarava di essere giunto per la prima volta in Italia il [redacted].2015 dopo essere partito dal

Firmato Da: COSTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22134b86ea01d943d8565951bceaadd0

Ghana il [redacted].2014 ed essersi trattenuto, dapprima in Togo , circa due giorni , poi a Benin ed , infine, in Libia a Trauna circa un anno. Spiegava di non essersi fermato in Libia , benchè lavorasse come muratore e guadagnasse circa 500 dollari al mese, perché era in corso la guerra e temeva di rimanerne vittima . Riferiva al riguardo che spesso si vedeva costretto non uscire di casa e non recarsi al lavoro per le esplosioni delle bombe.

Descriveva che in Ghana abitava a Elubo, un villaggio della zona Ovest del Ghana, insieme alla madre , al padre e alla figlia [redacted] di sei anni . Sosteneva di aver quattro fratelli, che abitano da soli in un'altra città del Ghana e che sono di etnia Akan ; di aver frequentato le scuole elementari , medie e superiori nel settore artistico e di aver conseguito il diploma nel settore Edile, come muratore , guadagnando il corrispondente di circa 180 euro al mese . Affermava di aver lasciato il villaggio di Elubo perché era abitato in prevalenza da musulmani , mentre lui è di religione cristiana e che vi era un conflitto tra cristiani e musulmani. In particolare i musulmani avevano un " regno " locale presieduto da "capi feroci " e un giorno quindici musulmani uccidevano alcuni cristiani, due dei quali erano stati uccisi con una pistola e un fucile davanti al ricorrente .

Questo episodio lo traumatizzava e il padre gli consigliava di lasciare il Ghana . Aggiungeva che alcune persone che avevano assistito all'episodio avevano formalizzato denuncia e che alcuni musulmani erano stati processati e condannati.

Dichiarava di convivere con uno zio paterno in una casa in locazione , i cui canoni vengono regolarmente pagati da entrambi e di lavorare come tintore da 9 mesi presso la ditta "[redacted] " , percependo una retribuzione di circa 1200 euro mensili.

Manifestava il timore che rientrando in Ghana potesse essere coinvolto nel conflitto tra cristiani e musulmani e di essere ucciso dai musulmani . Assumeva , infine, di avere creato in Italia una vita sociale , sia con connazionali che con italiani e di avere in Italia un lavoro piu' remunerativo e stabile.

La difesa produceva relazione medica portante data 25.10.2019 , redatta dalla dott.ssa [redacted] , Psicologa e Psicoterapeuta,

Firmato Da: COSTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22134b86ea01d943d8565951bceaadd0

dalla quale si evince che il ricorrente risulta affetto da "*Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD)*" per gli episodi vissuti in Ghana , a causa del conflitto tra cristiani e musulmani , fra cui l'episodio narrato in cui quindici musulmani uccidevano alcuni cristiani, due dei quali con una pistola e un fucile davanti al ricorrente e che a causa del trauma vissuto necessita di un percorso terapeutico che si è dimostrato disponibile ad intraprendere . Nella relazione la psicologa evidenzia che fin dall'inizio del percorso di psicoterapia si è reso necessario l'utilizzo della tecnica " *E.M.D.R. = desensibilizzazione e rielaborazione dei ricordi traumatici*" attraverso i Movimenti Oculari , tecnica di elezione per l'elaborazione degli eventi traumatici riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Salute che riattiva la capacità innata di reagire della persona , momentaneamente bloccata per l'impatto emotivo e per l'effetto traumatico . Sempre nella relazione si legge che per l'elaborazione dell'evento traumatico e il trattamento del trauma il ricorrente verrà sottoposto a sedute di Psicoterapia Sensomotoria. (cfr. relazione del 25.10.2019 della Psicologa Dott.ssa Mirela Pascu) .

Sulla scorta delle risultanze processuali il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Giova preliminarmente osservare che l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'Amministrazione resistente - per avere il ricorrente adito il Questore, anziché la Commissione territoriale - risulta infondata , potendo, invero, il cittadino straniero presentare la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari direttamente al Questore competente per il luogo ove dimora , secondo quando previsto dall'art. 11 co. 1 lett. c-ter) DPR 394/1999 , allorchè , come nella fattispecie , sia l'unica proposta e non presenti alcuna connessione con ipotesi astrattamente riconducibili nell'alveo della protezione internazionale.

Entrando piu' propriamente nel merito della richiesta si rileva quanto segue.

La protezione umanitaria , come ribadito in piu' pronunce dalla Suprema Corte , costituisce una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia, come rende evidente

Firmato Da: COSTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22134b86ea01d943d8565951bceaadd0

l'interpretazione letterale dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008 (cd. Decreto "procedure"), in base al quale *«nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale»* (nella forma del rifugio o della protezione sussidiaria) e *«ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»*.

E la norma di cui all'art 5.co. 6 del d.lgs 286/1998, posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio italiano prevedeva, in via generale, che, nel caso in cui non vi siano i presupposti per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno secondo le ordinarie regole, il Questore debba comunque rilasciarlo in presenza di "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*".

Tale forma di protezione rappresenta la clausola di salvaguardia dell'intero sistema giuridico sulla condizione della persona straniera che impone all'ordinamento di derogare alla rigida disciplina dettata in materia di ingresso e permanenza sul territorio e consentire il rilascio di un permesso di soggiorno quando questo sia necessario al rispetto e alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all'adempimento degli obblighi gravanti sullo Stato. La clausola trova fondamento nella stessa Costituzione italiana (art. 2,3 e 10) e nelle altre disposizioni internazionali che proteggono diritti e libertà fondamentali universali della persona escludendo la possibilità di bilanciare tale diritto al soggiorno con altri interessi, pur meritevoli di tutela, confliggenti comprese le esigenze di sicurezza dello Stato e di controllo dei flussi migratori.

Si tratta dunque di un istituto che ha natura di diritto soggettivo e rientra nel novero dei diritti umani fondamentali. Attraverso la protezione umanitaria, le norme in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione dello straniero vengono svincolate da qualsiasi automatismo procedurale che, secondo quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale sarebbe illegittimo laddove "la discrezionalità legislativa in ordine alle condizioni di ingresso e di soggiorno non è

Firmato Da: COSTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22134b86ea01d943d856595 1bceaadd0

assoluta, ma deve rispecchiare un ragionevole e "proporzionato" bilanciamento di tutti i diritti e degli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione è suscettibile di incidere su diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino."

La stessa Corte di Cassazione ha ribadito come "la situazione giuridica soggettiva dello straniero che richieda il permesso di soggiorno per motivi umanitari gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all'articolo 2 Cost.". Gli stessi artt. 9, co.2 e 15 co. 2 del Dlgs 251/2007 stabiliscono espressamente che la cessazione della protezione internazionale possa essere disposta solo qualora non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine. Nonostante l'art 5 comma 6 sia l'unica norma che si riferisce esplicitamente alla protezione umanitaria si ritiene che ad essa siano riconducibili anche altre tipologie di tutela previste dall'ordinamento che condividono la stessa natura derogatoria in ragione della particolare condizione della persona e della necessità di garantirne i diritti fondamentali .

Anche in tali ipotesi il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato : a) nei casi in cui non possa disporsi l'espulsione o il respingimento dello straniero in virtù del rischio che nello Stato di invio possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (art. 19, co. 1, d.lgs. n. 286/98 e art. 28, co. 1, DPR n. 394/99). Tale ipotesi deve ritenersi estesa anche a quella indicata dal nuovo art. 19, comma 1-bis, d. lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge che nel luglio 2017 ha previsto il delitto di tortura, in base al quale "Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura".

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte , ai fini della protezione umanitaria si tiene conto anche dell'esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani, quando siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un

Firmato Da: COSTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22134b86ea01d943d8565951bceadd0

concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità. La protezione umanitaria nell'art 5, comma 6 del Dlgs 286/1998 , prima di essere disciplinata dagli artt. 32 e 33 del Dlgs 25/2008 come forma residuale rispetto alla protezione internazionale nell'ambito della relativa procedura di riconoscimento, è stata introdotta nel nostro ordinamento come istituto giuridico a sé stante con una formulazione volutamente generale, con la finalità di non tipizzare ipotesi specifiche e limitate di protezione ma di permettere al dettato normativo di assumere portata di norma aperta volta ad apprestare una tutela ampia ed effettiva dei diritti fondamentali della persona come richiesto dall'ordinamento giuridico.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, piu' volte chiarito come la portata della norma debba essere tenuta ben distinta dalla protezione internazionale laddove essa introduce una forma di protezione di carattere atipico che impone una valutazione individuale in relazione a motivi che vanno intesi come circostanze e fatti non irreversibili, che con il tempo possono invece modificarsi anche in senso favorevole per l'individuo. Si legge infatti, che *"tale protezione copre tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba perciò provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in una condizione di "vulnerabilità* " (Cass. Civ. 26566/13; Cass. Civ. 19393/09).

In tale operazione di individuazione concreta della sussistenza dei presupposti generali previsti deve essere operata una valutazione in termini comparatistici con la situazione esistente nel Paese di origine e con le conseguenze che l'allontanamento dello straniero avrebbe in termini di godimento del proprio diritto. Tale necessità è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione che ha sottolineato come nella valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria "*occorrerà partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza*" (Cass. Civ. S.U. 19393/09; Cass. Civ. S.U. 5059/17; Cass. Civ. 420/12; Cass. Civ. 359/13) . Tuttavia, precisa la stessa Corte :" *la necessità di effettuare un' indagine sulla situazione di partenza non richiede, ai fini*

Firmato Da: COSTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22134b86ea01d943d8565951bceaadd0

del riconoscimento, la verifica della sussistenza di un rischio per l'incolumità della persona o di una compromissione dei diritti fondamentali derivante da discriminazione, laddove è sufficiente la sussistenza di una "vulnerabilità" che derivi dalla "mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standard minimi per un'esistenza dignitosa" (Cass. Civ. 420/12; Cass. Civ. 359/13) .

La stessa Corte Costituzionale, in tutte le sue decisioni in materia, ha sempre fatto richiamo agli artt. 2 e 3 della Costituzione che, nel riconoscere a tutte le persone i diritti inviolabili, prescrivono il dovere di solidarietà economica e sociale obbligando la Repubblica a colmare le differenze. Tra i diritti fondamentali da cui può ritenersi scaturire un obbligo per lo Stato si annoverano sicuramente i seguenti : - diritto alla vita (art. 27, ult. co. Cost.; art. 1 CEDU; art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti - diritto all'identità ed alla libertà sessuale (Corte cost. n. 161/1985 e n. 561/1987) - diritto all'identità di coscienza (Corte cost. n. 467/1991 e n. 334/1996) - diritto alla libertà di contrarre matrimonio (Corte cost. n. 27/1969, n. 345/2011, n. 245/2011; art. 23 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) - diritto all'abitazione (Corte cost. n. 404/1988) - diritto alla libertà e alla sicurezza personali (Corte cost. n. 215/1973, n. 105/2001, n. 222/2004, art. 13 Cost., art. 5 CEDU; art. 10 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) - diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU; art. 7 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) - diritto a non essere ridotto in schiavitù (art. 4 CEDU; art. 8 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) - diritto a non subire torture (Convenzione di New York del 10.12.1984 contro la tortura, ratificata con legge n. 498/1988) - diritto all'unità familiare e alla vita privata (artt. 29, 30, 31 Cost.; art. 8 CEDU, art. 17 Patto internazionale diritti economici, sociali e culturali del 1966, art. 13 Convenzione OIL n. 143/1975 ratificata con legge n. 158/198: Corte cost. nn. 28/1995, 203/1997, 376/2000, 202/2013) - diritto del minore alla protezione (art. 31 Cost.; Corte cost. 198/2003; Conv. di New York sui diritti del fanciullo del 1989;41 art. 24 Patto

Firmato Da: COSTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22134b86ea01d943d8565951bceaadd0

internazionale relativo ai diritti civili e politici) - diritto all'istruzione obbligatoria (art. 34 Cost.) - diritto di difesa, sia attiva che passiva (artt. 24, 25, 26 e 113 Cost.; Corte cost. nn. 120/1967, 109/1974, 492/1991, 198/2000, 227/2000, 257/2004, 254/2007, 276/2008; art. 14 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; art. 13 CEDU) - libertà e segretezza di corrispondenza e comunicazione (art. 15 Cost., Corte cost. n. 366/1991) la libertà di pensiero (art. 21 Cost.; Corte cost. n. 168/1971; art. 18 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) - diritti previsti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976e ratificato in Italia con legge 881/1977).

La modifica della normativa intervenuta con il Decreto-legge n.113 del 04.10.2018 ha introdotto all'art.19 bis del D.Lgs 286/1998 il permesso di soggiorno per cure mediche. Norma vigente alla data di presentazione della domanda di permesso per motivi umanitari (17.04.2019) da parte del ricorrente.

Ordunque è del tutto evidente come alla stregua delle risultanze della relazione psicologica portante data 25.10.2019 , redatta dalla dott.ssa [redacted] , Psicologa e Psicoterapeuta, emerga chiaramente che il ricorrente risulti affetto da "*Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD)*" per gli episodi vissuti in Ghana , a causa del conflitto tra cristiani e musulmani , fra cui l'episodio narrato in cui quindici musulmani uccidevano alcuni cristiani, due dei quali con una pistola e un fucile davanti al ricorrente e che a causa del trauma vissuto lo stesso necessiti di un percorso terapeutico che si è dimostrato disponibile ad intraprendere . Percorso terapeutico per il quale è necessario , come evidenziato dalla Psicoterapeuta, l'utilizzo della tecnica " *E.M.D.R. = desensibilizzazione e rielaborazione dei ricordi traumatici*" attraverso i Movimenti Oculari , tecnica di elezione per l'elaborazione degli eventi traumatici riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Salute che riattiva la capacità innata di reagire della persona , momentaneamente bloccata per l'impatto emotivo e per l'effetto traumatico e che prevede un ciclo di sedute di Psicoterapia Sensomotoria. (cfr. relazione del 25.10.2019 della Psicologa Dott.ssa Mirela Pascu) attuabili attraverso personale qualificato e specializzato che ha già in cura il ricorrente .

Firmato Da: COSTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22134b86ea01d943d8565951bceaadd0

Il rientro del ricorrente in patria esporrebbe lo stesso ad una situazione di grave pregiudizio per la propria incolumità psichica, di inevitabile fragilità personale e sociale e di costante "vulnerabilità" determinata dal grave stato psicologico di cui lo stesso risulta affetto (""*Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD)*") come si evince dalla relazione medica prodotta , comprovante la necessità di un percorso psicoterapeutico già in atto e da proseguire con la struttura che lo hai già cura per elaborare i traumi vissuti in Ghana

Sulla scorta , pertanto dei superiori rilievi si ritiene che la domanda del ricorrente meriti accoglimento in quanto la "vulnerabilità " psicologica cui lo stesso verrebbe esposto con il rientro in patria puo' essere degnamente superata solo attraverso la possibilità di soggiornare regolarmente sul territorio italiano per il tempo necessario al percorso terapeutico che in assenza di un indicazione specifica di tempo nella relazione medica prodotta puo' determinarsi in considerazione della gravità della patologia in un anno .

Le spese di lite seguono la complessiva soccombenza della resistente ex art. 91 c.p.c e sono liquidate ex DM n. 55/2014

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa,
accoglie la domanda di parte ricorrente , conseguentemente dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche della durata di un anno e per l'effetto dispone che la Questura di Como rilasci un permesso di soggiorno per cure mediche della durata di un anno a [redacted] , nato in Ghana (EE) il [redacted] (C.F.: [redacted]).

Condanna la Questura di Como alla rifusione delle spese di lite sostenute da [redacted] , che si liquidano in Euro 1.000,00=., oltre 15% a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 DM n. 55/2014, C.P.A. e IVA come per legge

Milano, 19 Maggio 2020

Il G.U

d.ssa Patrizia Costa

Firmato Da: COSTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22134b86ea01d943d8565951bceaadd0